

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**N. 92DEL 21 MAG. 2010

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

**OGGETTO: Applicazione Decreto Legislativo n. 230/1995: Classificazione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti. Situazione aggiornata al mese di marzo 2010. Liquidazione indennità RX.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATA** la legge 27 ottobre 1988, n. 460, recante disposizioni sulla corresponsione di un'indennità di rischio radiologico da riconoscersi a quei lavoratori che sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti che in via di principio possono essere rischiose per la salute degli operatori stessi;

**DATO ATTO** che l'indennità di rischio radiologico compete al personale del settore radiologico (medici e tecnici di radiologia) ed al personale che pur estraneo alla struttura di radiologia, per le mansioni in concreto espletate, è sottoposto in maniera continuativa e permanente alle radiazioni nocive;

**DATO ATTO** che mentre per il personale del settore radiologico è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale il legislatore collega una presunzione assoluta circa l'esposizione al rischio, per il restante personale è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete di rischio, ad opera dell'Esperto Qualificato;

**CONSIDERATO** che la Legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha previsto il permanere dell'indennità di rischio radiologico solo per il personale appartenente alla categoria: personale professionalmente esposto, escludendo da qualsiasi riconoscimento la restante categoria che presentava un rischio da radiazione inferiore;

**VISTA** la nota prot. 2427646 del 17 marzo 2010, a firma del Direttore Sanitario del P.O. San Martino, con la quale trasmette allo scrivente Servizio l'aggiornamento sulla classificazione del personale esposto alle radiazioni ionizzanti, predisposto dall'Esperto Qualificato e aggiornato al mese di marzo 2010;

**PRESO ATTO** della nota prot. 259803 del 20 aprile 2010, con la quale il Direttore Sanitario del P.O. San Martino comunica la data di inizio dell'esposizione per alcuni dipendenti;

**DATO ATTO** che, per quanto attiene l'area della dirigenza medico-veterinaria, l'articolo 29 del CCNL 10 febbraio 2004 (integrativo del CCNL 8 giugno 2000) afferma che ai dirigenti esposti in modo permanente, che non siano medici di radiologia, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di lire 200.000 mensili lorde ed enuncia che l'articolo 120 del D.P.R. n. 384/1990 è disapplicato;

**RICORDATO** che, per quanto attiene l'area comparto, l'articolo 5 del CCNL 20 settembre 2001 - 2° biennio economico 2000-2001 afferma che al personale diverso dai tecnici di radiologia medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di lire 200.000 mensili lorde ed enuncia che sono disapplicati l'art. 54 del D.P.R. n. 384/1990 e l'art. 4 del CCNL - II biennio parte economica 1996-1997 del 27 giugno 1996;

**DATO ATTO** che l'indennità da radiazioni ionizzanti, nella misura prevista dalla normativa vigente è pari ad euro 103,29 mensili e che la spesa trova copertura nelle disponibilità dei fondi ex articolo 25 del CCNL 17 ottobre 2008 per l'area della dirigenza medica ed ex articolo 8 del CCNL 10 aprile 2009 per il comparto;

**DATO ATTO** che agli operatori esposti spetta, altresì, la fruizione del congedo aggiuntivo per recupero biologico di 15 giorni di calendario per anno solare, da usufruirsi in un'unica soluzione;

**VISTO** l'unito prospetto riepilogativo in cui risultano indicate le somme da corrispondere al personale avente titolo;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di liquidare l'indennità per rischio radiologico ai dipendenti individuati dall'Esperto Qualificato e inseriti nel prospetto allegato al presente provvedimento, contrassegnato con la lettera "A";
- 2) di dare atto che al personale compete, oltre all'indennità mensile di euro 103,29, un periodo di riposo biologico di 15 giorni per anno solare, da usufruirsi in un'unica soluzione;
- 3) di dare atto che la spesa trova copertura nelle disponibilità dei fondi ex articolo 25 del CCNL 17 ottobre 2008 per l'area della dirigenza medica ed ex articolo 8 del CCNL 10 aprile 2009 per il comparto;
- 4) di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali ed al Servizio Contabilità e Bilancio per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale

Dr. Luciano Oppo



\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio AA.GG.  
Dr.ssa Antonina Daga

Ministero di Sanità dell'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e del D.Lgs. n. 147 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 300 del 9 ottobre 2009.

**OGGETTO:** Applicazione Decreto Legislativo n. 230/1995; Classificazione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti. Situazione aggiornata al mese di marzo 2010. Liquidazione indennità RX.

AL

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATA** la legge 27 agosto 1988, n. 460, recante disposizioni sulla corresponsione di un'indennità di rischio radiologico da riconoscersi a quei lavoratori che sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti che in via di principio possono essere rischiose per la salute degli operatori stessi;

**DATO ATTO** che l'indennità di rischio radiologico compete al personale del settore radiologico (medici e tecnici di radiologia) ed al personale che pur essendo alla struttura di radiologia, per le mansioni in concreto svolte, è sottoposto in maniera continuativa e permanente alle radiazioni nocive;

**DATO ATTO** che mentre per il personale del settore radiologico è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale il legislatore collega una presunzione assoluta circa l'esposizione al rischio, per il restante personale è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete di rischio, ad opera dell'Esperto Qualificato;

**CONSIDERATO** che la Legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha previsto il permanere dell'indennità di rischio radiologico solo per il personale appartenente alla categoria: personale professionalmente esposto, escluso da qualsiasi riconoscimento la restante categoria che presentava un rischio di radiazione inferiore;

**VISTA** la nota prot. 24276-46 del 17 marzo 2010, a firma del Direttore Sanitario del P.O. San Martino, con la quale trasmette allo scrivente Servizio l'aggiornamento sulla classificazione del personale esposto alle radiazioni ionizzanti, predisposto dall'Esperto Qualificato e aggiornato al mese di marzo 2010;

**PREZZO ATTO** della nota prot. 259207 del 20 aprile 2010, con la quale il Direttore Sanitario del P.O. San Martino comunica la data di inizio dell'esposizione per alcuni dipendenti;

**PERSONALE DA ASSIMILARE A QUELLO PROFESSIONALMENTE ESPOSTO**

**IN ATTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESPERTO QUALIFICATO ALLA DATA DEL 22/02/2010  
e della nota della Direzione Sanitaria del P. O. San Martino n. 25339803 del 28 aprile 2010**

**PERSONALE MEDICO IN ORGANICO PRESSO L'U.O. DI ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA**

CABRAS	EMANUELE	MEDICO	Euro 103,29	decorrenza indennità 01/01/2009
PIERPAOLO	SULIS	MEDICO	Euro 103,29	decorrenza indennità 01/08/2009

**PERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO IN ORGANICO PRESSO L'UTIC**

CADELANO	BERNARDETE	INFERMIERE PROFESSIONALE	Euro 103,29	decorrenza indennità 15/05/2009
----------	------------	--------------------------	-------------	---------------------------------

